

REGOLAMENTO (CEE) N. 2451/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.